SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Seduta n. 329

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

27º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005

Presidenza del presidente ZANOLETTI

DL 1607

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2924) *ZANOLETTI ed altri. - Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 3, 5
BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 3, 4
PILONI *(DS-U)* 4
TREU *(Mar-DL-U)* 4
MORRA *(FI)* 4
TOFANI *(AN)* 4
TREMATERRA *(UDC)* 4
VANZO *(LP)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2924) ***ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti***

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2924, di cui sono relatore.

Come i colleghi ricordano, il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta a suo tempo avanzata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, ha disposto il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, già assegnato in sede referente e quindi oggi ne riprendiamo la discussione nella nuova sede. Ricordo, altresì, che nella seduta dello scorso 8 marzo si è svolta l'illustrazione degli emendamenti. Propongo quindi di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di assumere quale testo base l'articolato esaminato in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti da me proposti in qualità di relatore e di cui, ovviamente, auspico l'approvazione.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti presentati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati alcuni emendamenti da me proposti in qualità di relatore, di cui auspico l'approvazione.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PILONI *(DS-U)*. Signor Presidente, solo poche battute visto che di questo provvedimento abbiamo avuto modo di discutere in numerose occasioni. Come è noto, condividiamo le norme contenute in questo provvedimento – di cui auspichiamo l'approvazione – che vanno a sanare una situazione di forte penalizzazione delle donne dirigenti, per quanto riguarda la possibilità di fruire dell'indennità di maternità.

La norma, per altro, prevede anche forme di contribuzione che si rivolgono ad una platea molto ampia e che consentono di far fronte all'onere derivante dall'applicazione del provvedimento senza andare a pesare sulla collettività.

In conclusione, nel ribadire la nostra piena condivisione del disegno di legge in esame, auspichiamo anche che esso possa trovare una sollecita approvazione presso la Camera dei deputati, eventualmente avvalendosi della procedura in sede legislativa, al fine di varare il provvedimento entro la corrente legislatura.

TREU *(Mar-DL-U)*. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame.

MORRA *(FI)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame.

TOFANI *(AN)*. Anche il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge n. 2924.

TREMATERRA *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

VANZO *(LP)*. A nome del mio Gruppo preannuncio il voto favorevole alla norma in esame.

PRESIDENTE, *relatore*. In conclusione, prima di mettere ai voti il presente provvedimento, desidero ringraziare i colleghi, associandomi alla senatrice Piloni nell'auspicare una sollecita approvazione del testo in esame anche da parte della Camera dei deputati in sede legislativa, onde poter definitivamente licenziare la norma entro la fine della legislatura.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2924
d'iniziativa dei senatori Zanoletti, Piloni, Fabbri, Morra, Battafarano, Treu, Montagnino, Danzi, Tunis, Bergamo, Vanzo, Peterlini, Tofani e Trematerra

«Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti»

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. La tutela previdenziale relativa alla maternità è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, anche in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

EMENDAMENTI

1.1
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «alla maternità» *aggiungere le altre*: «, di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,».

1.2
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati,» *sopprimere l'altra*: «anche».

ARTICOLO 2

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.091.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

EMENDAMENTI

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «5.091.000» *con l'altra*: «11.700.000».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 79, comma 1,» *sopprimere le altre*: «lettera *b)*» *e aggiungere, in fine, dopo le parole*: «26 marzo 2001, n. 151» *le altre*: «, in considerazione dei diversi settori produttivi».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero del-

l'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 2, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.

1-*ter*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

€ 0,50